

|  |                                                                                    |                                      |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|
|  |                                                                                    | <b>SENT. NR. 100/2026/R</b>          |   |
|  |                                                                                    | <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>           |   |
|  |                                                                                    | <b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b>   |   |
|  |                                                                                    | <b>LA CORTE DEI CONTI</b>            |   |
|  |                                                                                    | <b>SEZIONE GIURISDIZIONALE</b>       |   |
|  |                                                                                    | <b>PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b> |   |
|  |                                                                                    | composta dai seguenti magistrati:    |   |
|  | Massimo PERIN                                                                      | Presidente relatore                  |   |
|  | Riccardo PATUMI                                                                    | Consigliere                          |   |
|  | Khelena NIKIFARAVA                                                                 | Primo Referendario                   |   |
|  |                                                                                    | <b>SENTENZA</b>                      |   |
|  | Sull’istanza di rito abbreviato presentata nel giudizio di responsabilità iscritto |                                      |   |
|  | al n. <b>46254</b> del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura   |                                      |   |
|  | Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna          |                                      |   |
|  | della Corte dei conti nei confronti di Massimo Albertini (C.F.                     |                                      |   |
|  | LBRMSM74D06H199Z) rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele                    |                                      |   |
|  | Merangolo;                                                                         |                                      |   |
|  | visto l’atto di citazione;                                                         |                                      |   |
|  | vista l’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto ai sensi dell’art. 130 |                                      |   |
|  | del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto  |                                      |   |
|  | 2016, n. 174;                                                                      |                                      |   |
|  | visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 27 giugno       |                                      |   |
|  | 2024;                                                                              |                                      |   |
|  | uditi, nel corso della camera di consiglio del 05.11.2025, tenutasi con            |                                      |   |
|  | l’assistenza del segretario, dott. Salvatore Castelli, il relatore, Presidente     |                                      |   |
|  | Massimo PERIN, il Pubblico Ministero dott.sa Claudia DESOGUS, nonché               |                                      |   |
|  |                                                                                    |                                      | 1 |

l'avv. Antonella Calitri in sostituzione dell'avv. Raffaele Merangolo per la parte convenuta;

**MOTIVAZIONE**

**1.** Con atto di citazione del 16 maggio 2024 la Procura regionale ha contestato al signor Albertini, appartenente al ruolo del personale civile del Ministero dell'Interno, di avere asportato 10 marche da bollo dal valore di euro 73.50 ciascuna, da pratiche già definite con il rilascio del passaporto e per averle apposte su nuove istanze di passaporto, appropriandosi della nuova marca consegnata dall'utente; e, inoltre, per avere alterato 415 pratiche di rilascio del passaporto mediante asportazione, anche con strappo, delle marche da bollo regolarmente consegnate dai cittadini richiedenti ed apposte sul modulo arrecando un pregiudizio all'amministrazione di euro **15.000,00**.

CONSIDERATO che per le condotte di cui sopra la Procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto a versare in favore del Ministero dell'Interno, a titolo di risarcimento del danno erariale, l'importo complessivo di euro **15.000,00**;

**2.** Il convenuto con la memoria di costituzione, tramite il proprio difensore, aveva formulato in via principale istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, a tal fine offrendo in pagamento la somma di 6.000,00 euro. La Procura aveva espresso parere favorevole sulla definizione del giudizio con il rito abbreviato.

**3.** Nel corso della camera di consiglio del 20 novembre 2024 l'avv. Merangolo insisteva per l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato e chiedeva un rinvio di 30 giorni per perfezionare il pagamento.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio sopra riportata, con decreto n.

1/2025, considerata ammissibile l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato formulata con l'atto di costituzione, ritenendo che la somma offerta dal convenuto, anche alla luce della finalità deflattiva del contenzioso svolta dal rito abbreviato e della circostanza che il ricorso a tale procedimento consente all'Erario di incamerare con immediatezza le somme oggetto di condanna, apparisse congrua in rapporto alla gravità della condotta tenuta; accoglieva la richiesta di rito abbreviato;

**4.** Nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 si dava atto del mancato pagamento delle somme determinate nel decreto n. 1 del 2025. L' avv. Antonella Calitri in sostituzione dell'avv. Merangolo Raffaele chiedeva la rimessione nei termini del sig. Albertini Massimo per l'effettuazione del pagamento, richiesta a cui la Procura regionale non si opponeva. In pari data, con ordinanza a verbale, il Collegio visti gli atti del giudizio n. 46254/R ad istanza della Procura regionale contro Albertini Massimo, considerata l'istanza di rimessione nei termini per l'effettuazione del pagamento del sig. Albertini Massimo, rinviava all'udienza in camera di consiglio del giorno 05 novembre 2025 alle ore 09:30 per l'accertamento dell'avvenuto regolare versamento della somma indicata nel decreto n.1 del 5 febbraio 2025 e della dichiarazione di avvenuto incameramento dell'amministrazione creditrice.

**5.** Nella camera di consiglio del 05 novembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il Collegio, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione attestante il pagamento effettuato dal convenuto nei termini fissati dal decreto n. 1/2025, nonché la quietanza depositata al fascicolo dal Ministero dell'Interno in data 29 ottobre 2025, ha disposto la definizione del giudizio n. 46254 ai sensi dell'art.130, comma 8 del

codice di giustizia contabile e ne ha dichiarato l'estinzione.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, **dichiara estinto il giudizio** n. 46254 proposto dalla Procura regionale nei confronti del sig. Albertini Massimo.

Condanna il sig. Albertini Massimo alle spese di giudizio che si liquidano in euro 144,00 (centoquarantaquattro/00).

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 05 novembre 2025

IL PRESIDENTE

Massimo PERIN

*(f.to digitalmente)*

Depositato in Segreteria il 15 maggio 2026

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

*(f.to digitalmente)*